

Alessandra Pinto

O = non
presente
C = IT

N. 1449/16	R.G.C.
N. 140/18	SENT.
N. 574/18	CRON.
N. _____	REP.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Rossano, nella persona della Dr.ssa Anna Maria Salerno, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1449 del Ruolo Generale dell'anno 2016, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo" e, vertente

TRA

Romio Luigi, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Sammarro, presso il cui studio in Corigliano Calabro, elettivamente domicilia.

opponente

E

Avv. Francesco Antonio Pinto, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Pinto, presso il cui studio in Corigliano C. alla via Thurio, elettivamente domicilia.

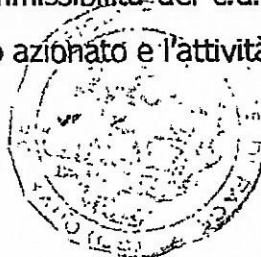
opposta

conclusioni: come da verbale in atti.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Romio Luigi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2016 RG reso dal Giudice di Pace di Rossano, su ricorso dell'Avv. Francesco Pinto, con il quale al medesimo opponente veniva intimato di pagare, a favore dell'istante, la ridotta somma di euro 5.000,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, della quale il predetto si era riconosciuto debitore con atti scritti.

L'opponente assumeva l'insussistenza del diritto vantato, contestando la pattuizione intercorsa tra le parti in ordine ai compensi per il procedimento ex lege Pinto, nonché l'inesistenza della ricognizione di debito, l'inaffidabilità del c.d. patto di quota lite e per ultimo l'eccessiva sproporzione tra il credito azionato e l'attività professionale svolta.



L'opponente, pertanto, ritenendo infondata la pretesa ingiunta, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese; in via subordinata, rideterminare le somme dovute per l'attività espletata dal difensore opposto.

Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva L'avv. Francesco Pinto, il quale richiedeva il rigetto dell'avverso dedotto con conferma del decreto ingiuntivo.

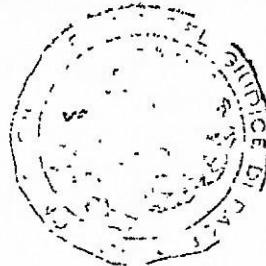
Prima di esaminare i motivi di opposizione dedotti dall'opponente, deve rilevarsi che in tema di onere probatorio "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.

In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa" (Cass. Civ. sez II, 20 gennaio 1999 n. 807); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tanto premesso, nel caso concreto l'effettiva esecuzione della prestazione professionale dedotta nel ricorso monitorio, peraltro non contestata ex art. 115 c.p.c. risulta confermata dalle risultanze documentali e tanto dalla stessa prova orale espletata con i testi indotti dall'opponente.

Al riguardo risultano prodotti gli atti processuali attraverso i quali l'avvocato Pinto ha difeso l'opponente dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno in ordine al procedimento R.G 1269/12 C.C., ai sensi della c.d. legge Pinto, L. 89/2001.

In particolare è stato prodotto l'atto di conferimento incarico professionale e pattuizione compenso professionale datato 11.07.2012; ricorso ex lege n. 89/2001 (C.d. legge Pinto) depositato in data 10.09.2012 con conferimento di procura ad litem; verbale di udienza collegiale del 11.04.2013 e 28.11.2013 nonché Decreto n. 397/14 con il quale la Corte d'Appello di Salerno ha riconosciuto l'equa riparazione ex art. 2 ss. L. 89/2001 a favore del Sig. Romio Luigi pari ad euro 16.165,00.



Dalla stessa documentazione allegata risulta altresì la missiva del 2.11.2015, con la quale il Sig. Romio pur contestando la richiesta di pagamento per alcune attività difensive espletate dal procuratore in suo favore, riconosceva il debito per il procedimento ex legge Pinto (cfr. allegati nel fascicolo di parte opposta).

Alla luce di ciò, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali dettati in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegati e probatori, che nell'azione di adempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo essere quest'ultimo cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

Nel caso concreto, a fronte della risultanza documentale circa l'espletamento dell'attività difensiva dell'opposto nell'interesse del Sig. Romio Luigi e dell'esatto adempimento della stessa prestazione per cui è causa, da cui è derivata la richiesta di ingiunzione, manca la prova dell'esistenza dei fatti allegati dall'opponente, non potendosi considerare rilevante la deposizione resa dai testi Malvasi Isabella, Romio Patrizia e Romio Gina (rispettivamente moglie e figlie dell'opponente) che hanno sostenuto l'avvenuto pagamento, senza peraltro specificare i termini e i modi del dedotto adempimento.

Va tuttavia rilevato, in ordine all'insussistenza della pretesa creditoria, che la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c. spiega i suoi effetti confermativi sull'obbligazione nel senso di porre a carico del suo autore l'onore di dimostrare l'inesistenza, originaria e sopravvenuta, della causa debendi.

In altri termini l'effetto proprio della ricognizione di debito è costituito da una *relevatio ab onere probandi* in favore di colui al quale è resa, che si traduce nell'imposizione, a carico dell'autore, dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, ciò che vale sia per la ricognizione "titolata", ossia con menzione della causa debendi, che per quella "pura", ossia priva di siffatta indicazione (Cass. 1.12.03, n. 18311, 1.08.2002, n. 11426). Ebbene, l'opponente, a fronte dell'intervenuto riconoscimento del debito con la missiva del 2.11.2015- quindi molto tempo dopo dal conferimento di incarico dell'11.07.2012 - non ha assolto al suddetto onere probatorio, fornendo adeguata prova dell'asserito fatto estintivo del credito.

Di conseguenza, difettando qualsiasi altro elemento probatorio per una positiva valutazione, si ritiene che ai dedotti pagamenti non può attribuirsi efficacia del fatto



estintivo del credito vantato dall'opposto, trattandosi appunto di altra attività difensiva (cfr. fatture allegate al fascicolo di parte opponente).

Dunque, parte opposta ha provato l'esatta esecuzione della sua prestazione professionale, per cui al giudicante non resta che valutare positivamente la prestazione svolta, anche in ragione dell'esito favorevole del procedimento azionato ex art. 2 della Legge 89/2001.

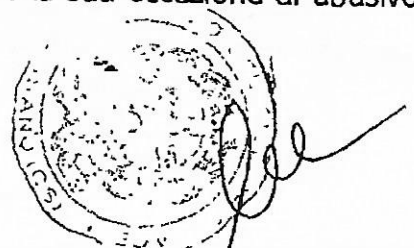
Quanto al valore del disconoscimento del documento di conferimento incarico e pattuizione compenso (cfr. ud. 14.07.2014) va fatta una preliminare considerazione in materia di disconoscimento della sottoscrizione del documento prodotto non in originale ma in fotocopia.

Al riguardo la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7775 del 3.04.2014 ha affermato che "rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c., è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.

Di contro, l'opponente si è limitato ad una formale contestazione dei documenti ex adverso prodotti dall'apposto, disconoscendo genericamente l'atto di "conferimento incarico professionale e pattuizione compenso" con la sottoscrizione apposta da parte di Romio Luigi", di cui l'opposto ha formulato istanza di verifica della sottoscrizione, ex art. 216 c.p.c.

Dunque, l'opponente avrebbe dovuto, anzitutto: 1) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto l'originale - di disconoscere la sottoscrizione; 2) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la sottoscrizione; In realtà, nulla di tutto questo è avvenuto da parte opponente, con la conseguenza che il suddetto atto conserva la sua efficacia.

Va ulteriormente osservato che la Cassazione con la recente sentenza del 20.05.2015, n. 10259 ha stabilito che nel caso di sottoscrizione di documento(o foglio) in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", ossia in assenza di autorizzazione, qualora, invece, il sottoscrittore si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo



riempimento " contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. Ebbene, i testi indotti dall'opponente Romio Patrizia e Malvasi Isabella pur dichiarando che il Romio avrebbe firmato un foglio in bianco, discordante è risultata la ragione per la quale l'opponente avrebbe sottoscritto il foglio in bianco.

Il teste Romio Patrizia ha riferito che quando lei si trovava nello studio dell'avv. Pinto il padre firmava un foglio in bianco e gli accordi erano che l'avvocato avrebbe dovuto prendere il 20%; Il teste Malvasi Isabella ha invece dichiarato che l'avv. Pinto faceva firmare un foglio in bianco al marito, precisando che quando l'avvocato chiedeva al marito di rilasciargli la procura speciale gli faceva firmare il foglio in bianco; sicché il marito firmava quel foglio in bianco perché l'avvocato doveva riscuotere i soldi della legge Pinto.

E' di tutta evidenza come la contraddittorietà dei testi escussi rende poco credibile la riferita circostanza, cioè che l'opponente avrebbe sottoscritto un foglio in bianco, circostanza peraltro non tempestivamente dedotta nell'atto introduttivo.

Quanto alla censura di nullità del patto di quota di lite, occorre premettere che con l'entrata in vigore della legge 4.08.2006 n. 248 (legge Bersani) con cui oltre ad abrogare i minimi tabellari dei compensi forensi, il 3° comma dell'art. 2233 c.c. è stato sostituito con la seguente formulazione " sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e... con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali", formulazione attuata al fine di - come precisato nell'art. 2 della citata legge - assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparizione delle prestazioni offerte sul mercato, perseguendo i principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi.

Sull'onda di tale scelta legislativa, anche il previgente art. 45 C.D.F. è stato "cancellato" e, allo scopo di soddisfare i predetti principi e necessità di asserito "respiro europeo", il 12.06.2008 è stato dal C.N.F. così integralmente sostituito l'art. 45 (accordi sulla definizione del compenso) nel modo seguente: E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 c.c.



La nuova legge professionale 247/2012 ha ulteriormente innovato la materia, disponendo al vigente art. 13 (conferimento dell'incarico e compenso) " la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". La norma al c. 4, dispone "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Quindi dal combinato disposto dei commi III (dove si ammette la percentuale sul valore dell'affare" o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, ferma restando l'onere della forma scritta ex art. 2233, c. 3, c.c.) e IV comma dell'art. 13 (che viceversa esclude l'ammissibilità d'una pattuizione atta a legare il compenso pro quota) si evince che esistono due differenti patto di quota lite, inteso l'uno convenuto ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.P. 247/2012 che è pienamente lecito (e tale patto deve essere redatto per iscritto, pena la nullità; l'altro stipulato nei termini di cui all'art. 13, c. 4 che è radicalmente viziato, perché affetto da nullità ex art. 1418 c.c..

Tuttavia, la liceità ed efficacia del patto di quota litis è stata affermata dalla Cassazione Sezioni Unite 10 agosto 2012, n. 14374.

In considerazione dei riportati principi normativi, deve rilevarsi che la pattuizione professionale prodotta dall'opposto è pienamente legittima alla luce delle norme vigenti al tempo dei fatti, quando ancora non si conosceva l'esito del giudizio.

Quanto alla dedotta sproporzionalità del compenso, dalla predetta pattuizione è risultato che il Sig. Romio Luigi oltre a conferire il mandato difensivo ai due avvocati (per come risulta sia dal ricorso introduttivo ex legge Pinto, sia dal Decreto di equa ripartizione) concordava a ciascuno dei difensori un compenso nella misura percentuale di 1/3 del risultato ottenuto, il cui importo con l'azione monitoria è stato poi contenuto nella misura definitiva di euro 5.000,00 (comprensivo di spese, Iva e Cap come per legge).

Ora, prima di valutare la proporzionalità della somma ingiunta, deve affrontarsi il problema relativo ai criteri da tenere in considerazione per la quantificazione del compenso di quelle prestazioni professionali che sono sorte e si siano concluse con l'emanazione di diversi regimi tariffari.

Le Sezioni Unite, intervenute con le sentenze n. 17405/2012 e 8920/2012 , hanno affermato che i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Alla base di questo orientamento c'è il principio secondo il quale le norme relative alla liquidazione delle spese di lite hanno natura processuale, quindi, sono rette dal principio processuale tempus regit actum.

Nel merito della vicenda, questo decidente ritiene che sebbene il procedimento monitorio sia stato azionato sulla base della pattuizione scritta (il cui importo è stato ridotto nella misura di euro 5.000,00) il giudizio ex legge Pinto si concludeva in data 28.05.2014, cioè sotto la vigenza del D.M. 55/14.

Il fatto poi che l'opponente sia stato rappresentato da due difensori, come emerge dal ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione, con il conferimento di procura ad litem, non incide sulla determinazione dell'onorario.

Secondo la vigente normativa a ciascuno degli avvocati spettano gli onorari per l'opera prestata. E' evidente, dunque, che, qualora una parte si avvalga dell'assistenza di più difensori, ciascuno di loro ha un proprio autonomo diritto ad ottenere il compenso per l'opera svolta.

Quindi, le sorti del credito di uno dei difensori non incidono su quelle dei crediti dei codifensori.

Ad ogni modo, la proporzionalità dei compensi richiesti dall'avvocato deve essere valutata a prescindere dal patto relativo alla predeterminazione dei compensi, pur se di per sé valido, in quanto non può comunque prevedere compensi sproporzionati all'attività concordata o all'attività concretamente svolta.

Ebbene, sul punto in contestazione, si ritiene che la somma ingiunta debba essere rideterminata, tenendo conto sia dell'attività espletata che dell'esito positivo del giudizio.

In tale quadro non resta che procedere alla liquidazione del compenso del professionista per l'attività svolta a favore dell'opponente (secondo i valori minimi del



D.M. 55/14) nella misura complessiva di euro 4.549,54 (compenso tabellare pari a euro 3.118,00 + spese generali del 15%+ Iva e CAP come per legge).

In conclusiva sintesi, l'opposizione viene accolta parzialmente con conseguente revoca ad ogni effetto di legge del decreto ingiuntivo N. 47/016 R.G., di conseguenza l'opponente va comunque condannato al corrispondere a favore dell'opposto la definitiva somma di euro 4.549,54.

Stante il parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vanno compensate per la metà con condanna dell'opponente alla refusione in favore dell'opposto della residua metà, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rossano decidendo definitivamente sulla opposizione spiegata con atto di citazione, proposta da Romio Luigi, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 47/2016 reso dal Giudice di Pace di Rossano;
- 2) Condanna l'opponente Romio Luigi al pagamento della somma di euro 4.549,54 a favore dell'Avv. Francesco Antonio Pinto;
- 3) Condanna Romio Luigi al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge accessori di legge.

Rossano, lì 15.02.2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ROSSANO
23 MAR. 2018
DEPOSITATO

Il Giudice di Pace
D.ssa Anna Maria Salerno

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Vincenzo Gagliardi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrearvi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva

richiesta di Avv. Pinto Francesco A. Per opposto

27/3/18 8

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Vincenzo Gagliardi



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO